SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2256)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARIOTTI, SPITELLA, MEZZAPESA, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO e D'AGOSTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1983

Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'azione svolta a suo tempo, tendente a conservare e a tutelare lo straordinario patrimonio artistico e storico costituito dal duomo di Orvieto, fu emanata la legge 6 dicembre 1960, n. 1520.

Dalla relazione che accompagnò il relativo disegno di legge furono dimostrate le ragioni remote e quelle più recenti che giustificavano un intervento dello Stato più adeguato ai tempi rispetto a quello praticato fino ad allora.

Sia per il tempo trascorso, sia per alcuni episodi recentemente accaduti, che hanno arrecato danni irreparabili ai bassorilievi della facciata del duomo, oggi si ripropone lo stesso problema anche in relazione ad una più attenta e diffusa preoccupazione per la conservazione delle opere d'arte.

Per meglio illustrare i problemi del duomo di Orvieto sarà bene riassumere la situazione che si è determinata.

Non sono necessarie particolari argomentazioni per richiamare l'attenzione sull'inestimabile valore del duomo, che è una parte importante del patrimonio artistico e monumentale nazionale e che, pertanto, lo Stato è tenuto a conservare ed a proteggere.

Questa costruzione, con tutta la ricchezza del suo complesso architettonico e dei suoi particolari, è giunta fino ad oggi anche e soprattutto per le attenzioni, la cura e la manutenzione che la fabbriceria « Opera del duomo » ha sempre prodigato nei secoli, attingendo i mezzi dal cospicuo patrimonio costituito da offerte, donazioni, fabbricati e terreni per circa quattromila ettari situati in Orvieto e dintorni.

Dopo che il suddetto patrimonio fu incamerato dallo Stato nel 1871 e venduto, venne assegnato quale contropartita all'Opera del duomo un reddito in cartelle di lire 37.603 annue, poi ridotto a lire 27.007. Tale contributo successivamente fu integrato con un sussidio annuo di lire 60.000 dal 1930 al 1945, di lire 150.000 nel 1946, di lire 600.000 dal 1947 al 1948 e di lire 1.000.000 dal 1949.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

Muovendo da tali premesse e tenendo presente la perdita del consistente patrimonio immobiliare ad opera dello Stato che aveva privato l'Opera del duomo dei mezzi e delle possibilità per provvedere alle opere di manutenzione necessarie e continue, riconosciuto altresì che lo Stato aveva il dovere di interessarsi della conservazione di così insigne monumento, la legge 6 dicembre 1960, n. 1520, concretizzò gli interventi dello Stato in due forme: un contributo straordinario di lire 50 milioni da erogarsi in due anni ed un contributo annuo di lire 6 milioni.

Questa è ancora oggi la misura del contributo, a oltre venti anni di distanza, nonostante la svalutazione ed i maggiori costi, che non consentono più all'Opera del duomo di provvedere in misura adeguata nemmeno alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento.

Anzi nell'anno 1981 il contributo è stato ridotto del 5 per cento ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, e del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539.

Per dimostrare ancora più chiaramente l'inadeguatezza del contributo dello Stato basterà osservare che nel 1960 con 6.000.000 di lire era possibile coprire la spesa di circa 850 giornate lavorative, mentre oggi la stessa somma è appena sufficiente per la spesa di 40 giornate.

Da quanto sopra si evince l'assoluta impossibilità per l'Opera del duomo di far fronte alle continue necessità di interventi per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendono sempre più frequenti anche per il passare degli anni e per i danni che la vita moderna arreca al monumento stesso. Della insufficienza del contributo erogato si sono personalmente resi conto gli uomini di Governo che in questi ultimi anni hanno compiuto visite ufficiali ad Orvieto.

A questo si aggiunga la necessaria vigilanza per prevenire altri danni dolosi, come quelli che si sono verificati nel dicembre 1981, che hanno scosso l'opinione pubblica e che hanno richiamato l'attenzione sulle responsabilità dello Stato e degli enti preposti per i mancati interventi di protezione. Si pone, pertanto, il problema di prevedere un adeguamento del contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato all'Opera del duomo per i fini indicati dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, almeno nella misura di lire 200.000.000 e un contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari dopo che l'Opera del duomo non ha più potuto disporre dei mezzi per provvedervi.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 fissa il contributo annuo nella misura sopraindicata di lire 200.000.000.

L'articolo 2 dispone che la spesa straordinaria di lire 100.000.000 sia erogata in tre quote, in tre anni successivi, rispettivamente di lire 50.000.000 per il 1983 e di lire 25.000.000 per il 1984 e il 1985.

L'articolo 3 dà indicazioni per la copertura finanziaria, facendo ricorso al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo agli oneri per finanziare provvedimenti legislativi in corso di emanazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo da corrispondersi da parte dello Stato all'Opera del duomo di Orvieto, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è elevato a lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1983.

Art. 2.

Per provvedere ai più urgenti lavori di manutenzione straordinaria e di restauro è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 in via straordinaria da erogarsi in tre quote, in tre anni successivi, rispettivamente di lire 50.000.000 per il 1983, di lire 25.000.000 per il 1984 e di lire 25.000.000 per il 1985, lavori da eseguirsi sotto la direzione e la sorveglianza del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'anno 1983 a lire 250.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.